

Sentenza Corte di Cassazione 18 gennaio 1997, n. 512

Sezione Lavoro

Bavaro c. Soc. Sip

Predeterminazione delle sanzioni disciplinari:

- fatti non previsti dal codice disciplinare

Nell'ipotesi in cui la giusta causa del licenziamento consista nella violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore, ai sensi dell'art. 2105 cod. civ. (violazione per la cui sussistenza basta anche la mera preordinazione di un'attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno, quale, nella specie, la costituzione di una società diretta a far concorrenza al datore di lavoro) trattandosi di obbligo imposto direttamente dalla legge, non ne è necessaria la previsione in un codice disciplinare affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, né rileva l'accertamento dell'intensità dell'elemento psicologico della mancanza.

¶